

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
22 settembre 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1528/2005 della Commissione, del 21 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 1

★ **Regolamento (CE) n. 1529/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1530/2005 della Commissione, del 21 settembre 2005, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia** 9

★ **Regolamento (CE) n. 1531/2005 della Commissione, del 21 settembre 2005, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo** 11

Regolamento (CE) n. 1532/2005 della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006 12

★ **Direttiva 2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB ⁽¹⁾** 14

★ **Direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'elenco delle sostanze attive ⁽¹⁾** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2005 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	31,1
	096	20,4
	204	49,2
	999	33,6
0707 00 05	052	84,9
	096	81,9
	999	83,4
0709 90 70	052	85,9
	999	85,9
0805 50 10	382	63,4
	388	62,7
	524	60,5
	528	59,1
	999	61,4
0806 10 10	052	90,2
	624	216,6
	999	153,4
0808 10 80	388	80,5
	400	82,7
	508	45,4
	512	57,4
	528	27,1
	720	34,3
	804	64,7
	999	56,0
0808 20 50	052	94,0
	388	70,2
	720	84,9
	999	83,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	92,0
	624	108,8
	999	100,4
0809 40 05	052	82,7
	066	64,7
	098	65,3
	388	18,0
	508	24,5
	624	111,9
	999	61,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2005 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	34,91 120,55 325,77	20,00 24,30 23,62	1 015,08 14,99	260,38 135,56	546,30 8 360,75	8 565,35 1 338,89
1.40	Agli 0703 20 00	141,50 488,58 1 320,29	81,07 98,49 95,73	4 113,91 60,75	1 055,24 549,41	2 214,04 33 884,28	34 713,49 5 426,21
1.50	Porri ex 0703 90 00	62,17 214,66 580,08	35,62 43,27 42,06	1 807,47 26,69	463,63 241,39	972,75 14 887,23	15 251,54 2 384,03
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	53,56 184,93 499,74	30,68 37,28 36,23	1 557,15 22,99	399,42 207,96	838,03 12 825,48	13 139,34 2 053,87
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01 359,13 970,47	59,59 72,39 70,36	3 023,88 44,65	775,64 403,84	1 627,40 24 906,23	25 515,73 3 988,47
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	30,30 104,62 282,71	17,36 21,09 20,50	880,91 13,01	225,96 117,65	474,09 7 255,64	7 433,20 1 161,91
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	52,35 180,75 488,45	29,99 36,44 35,41	1 521,97 22,47	390,39 203,26	819,10 12 535,73	12 842,50 2 007,47
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	483,18 1 668,31 4 508,28	276,81 336,29 326,87	14 047,41 207,43	3 603,24 1 876,03	7 560,08 115 701,59	118 533,01 18 528,39

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	149,26 515,37 1 392,69	85,51 103,89 100,98	4 339,48 64,08	1 113,10 579,54	2 335,44 35 742,18	36 616,86 5 723,73
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	151,09 521,68 1 409,75	86,56 105,16 102,21	4 392,64 64,86	1 126,74 586,64	2 364,04 36 180,01	37 065,40 5 793,85
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	259,94 897,51 2 425,35	148,92 180,92 175,85	7 557,18 111,59	1 938,46 1 009,26	4 067,15 62 244,78	63 768,01 9 967,85
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	408,63 1 410,91 3 812,70	234,10 284,40 276,44	11 880,04 175,42	3 047,30 1 586,58	6 393,64 97 850,01	100 244,57 15 669,65
1.210	Melanzane 0709 30 00	100,36 346,52 936,41	57,50 69,85 67,89	2 917,78 43,08	748,43 389,67	1 570,30 24 032,30	24 620,41 3 848,52
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	138,52 478,28 1 292,46	79,36 96,41 93,71	4 027,19 59,47	1 033,00 537,83	2 167,37 33 170,00	33 981,73 5 311,83
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	334,34 1 154,41 3 119,56	191,54 232,70 226,18	9 720,27 143,53	2 493,31 1 298,14	5 231,28 80 061,06	82 020,29 12 820,94
1.240	Peperoni 0709 60 10	109,45 377,92 1 021,24	62,71 76,18 74,04	3 182,11 46,99	816,23 424,97	1 712,56 26 209,45	26 850,84 4 197,17
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	123,16 425,25 1 149,16	70,56 85,72 83,32	3 580,69 52,87	918,47 478,20	1 927,06 29 492,35	30 214,08 4 722,89
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	88,92 307,03 829,69	50,94 61,89 60,16	2 585,25 38,17	663,13 345,26	1 391,34 21 293,41	21 814,49 3 409,91

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	145,88	83,58	4 241,26	1 087,91	2 282,58	35 788,07
		503,71	101,53	62,63	566,42	34 933,19	5 594,18
		1 361,16	98,69				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20	55,08	31,56	1 601,34	410,75	861,81	13 512,23
		190,18	38,34	23,65	213,86	13 189,46	2 112,15
		513,92	37,26				
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20	62,42	35,76	1 814,70	465,48	976,64	15 312,60
		215,52	43,44	26,80	242,35	14 946,83	2 393,58
		582,40	42,23				
2.60.3	— altre ex 0805 10 20	43,31	24,81	1 259,15	322,98	677,65	10 624,81
		149,54	30,14	18,59	168,16	10 371,01	1 660,81
		404,10	29,30				
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	86,87	49,77	2 525,45	647,79	1 359,15	21 309,92
		299,93	60,46	37,29	337,27	20 800,88	3 331,04
		810,50	58,76				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	83,17	47,65	2 418,00	620,23	1 301,33	20 403,26
		287,17	57,89	35,70	322,92	19 915,89	3 189,32
		776,02	56,26				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	82,93	47,51	2 411,02	618,44	1 297,57	20 344,39
		286,34	57,72	35,60	321,99	19 858,42	3 180,12
		773,78	56,10				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	57,55	32,97	1 673,17	429,18	900,47	14 118,29
		198,71	40,06	24,71	223,45	13 781,04	2 206,89
		536,97	38,93				
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	63,71	36,50	1 852,16	475,09	996,80	15 628,67
		219,97	44,34	27,35	247,36	15 255,35	2 442,98
		594,42	43,10				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	35,01	20,06	1 017,90	261,10	547,81	8 589,07
		120,89	24,37	15,03	135,94	8 383,90	1 342,59
		326,68	23,69				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	64,13	36,74	1 864,47	478,25	1 003,42	15 732,49
		221,43	44,63	27,53	249,00	15 356,69	2 459,21
		598,37	43,38				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.110	Cocomeri 0807 11 00	52,96 182,86 494,14	30,34 36,86 35,83	1 539,71 22,74	394,94 205,63	828,64 12 681,80	12 992,15 2 030,86
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	59,25 204,58 552,83	33,94 41,24 40,08	1 722,58 25,44	441,85 230,05	927,06 14 188,01	14 535,21 2 272,06
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	118,65 409,67 1 107,05	67,97 82,58 80,27	3 449,46 50,94	884,81 460,68	1 856,44 28 411,50	29 106,78 4 549,80
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 00	116,20 401,22 1 084,20	66,57 80,88 78,61	3 378,28 49,88	866,55 451,17	1 818,13 27 825,25	28 506,18 4 455,92
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	473,31 1 634,24 4 416,22	271,16 329,42 320,19	13 760,54 203,19	3 529,66 1 837,72	7 405,69 113 338,81	116 112,41 18 150,02
2.170	Pesche 0809 30 90	100,40 346,66 936,78	57,52 69,88 67,92	2 918,93 43,10	748,72 389,82	1 570,92 24 041,78	24 630,13 3 850,04
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	100,40 346,66 936,78	57,52 69,88 67,92	2 918,93 43,10	748,72 389,82	1 570,92 24 041,78	24 630,13 3 850,04
2.190	Prugne 0809 40 05	63,90 220,63 596,22	36,61 44,47 43,23	1 857,76 27,43	476,53 248,10	999,82 15 301,49	15 675,95 2 450,37
2.200	Fragole 0810 10 00	281,43 971,72 2 625,88	161,23 195,88 190,39	8 182,01 120,82	2 098,74 1 092,71	4 403,42 67 391,23	69 040,41 10 792,00

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	174,71	8 865,81	2 274,13	4 771,43	74 810,33
		1 052,93	212,25	130,92	1 184,03	73 023,33	11 693,92
		2 845,34	206,30				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 455,44	833,82	42 314,01	10 853,80	22 772,69	357 048,54
		5 025,34	1 012,99	624,82	5 651,04	348 519,66	55 811,76
		13 579,98	984,61				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	143,08	81,97	4 159,75	1 067,00	2 238,71	35 100,24
		494,02	99,58	61,42	555,53	34 261,79	5 486,67
		1 335,00	96,79				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	261,02	149,54	7 588,63	1 946,53	4 084,08	64 033,43
		901,25	181,67	112,06	1 013,46	62 503,85	10 009,33
		2 435,45	176,58				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	315,74	180,89	9 179,64	2 354,63	4 940,33	77 458,44
		1 090,20	219,76	135,55	1 225,94	75 608,18	12 107,85
		2 946,05	213,60				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2005

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e su richiesta dello Stato membro interessato può essere applicato ai v.q.p.r.d.
- (2) Con lettera del 3 giugno 2005, il governo italiano ha chiesto l'apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.
- (3) Sono state constatate notevoli eccedenze sul mercato del vino da tavola in Italia che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che fanno prevedere un aumento preoccupante delle scorte alla fine della campagna 2004/2005. Per invertire questo andamento negativo e porre così rimedio alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte di vini da tavola ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.
- (4) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 2 milioni di ettolitri di vini da tavola.
- (5) La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'orga-

nizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

- (6) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, pur permettendo ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.
- (7) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, rifornito in primo luogo tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 2 milioni di ettolitri di vini da tavola in Italia, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 concernenti questo tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 25 settembre 2005 al 10 ottobre 2005.

Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

Il contratto non può essere trasferito.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45).

Articolo 3

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all'organismo di intervento superi quello fissato all'articolo 1.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 31 ottobre 2005, i contratti suddetti. Ai fini dell'approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato e il quantitativo di vino accettato per ogni contratto e deve essere menzionata la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 30 novembre 2005, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare a titolo del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2006.

2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,122 EUR per % vol/hl. In tale caso il prezzo realmente pagato è ridotto dell'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2005

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾, la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.
- (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto.
- (3) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regola-

mento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:

— 1 050 000	tonnellate per la Grecia
— 315 423	tonnellate per la Spagna
— 611	tonnellate per il Portogallo.

2. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

— 34,654	euro/100 kg per la Grecia,
— 25,299	euro/100 kg per la Spagna,
— 0	euro/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2005 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2005****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/2005 ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 19.9.2005, pag. 19.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 22 settembre 2005

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,93	4,84
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,93	10,07
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,93	4,64
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,93	9,64
1701 91 00 ⁽²⁾	25,78	12,36
1701 99 10 ⁽²⁾	25,78	7,82
1701 99 90 ⁽²⁾	25,78	7,82
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 2005/57/CE DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2005****recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni di attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, fissa un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale elenco figurano le sostanze MCPA e MCPB.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 3600/92 per quanto concerne gli impieghi proposti dai richiedenti. Con il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa lo Stato membro relatore per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽³⁾, l'Italia è stata designata Stato membro relatore. Il 5 aprile 2001 e il 19 dicembre 2001 l'Italia ha presentato alla Commissione i relativi rapporti di valutazione e le raccomandazioni in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) I rapporti di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli esami si sono conclusi il 15 aprile 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti le sostanze MCPA e MCPB.
- (4) Dal riesame delle sostanze MCPA e MCPB non sono emerse questioni irrisolte da deferire al comitato scienti-

fico sulle piante o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), che ha assunto il ruolo di quest'ultimo.

- (5) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze MCPA o MCPB soddisfino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle prescrizioni di tale direttiva.
- (6) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (7) Fermi restando gli obblighi sanciti dalla direttiva 91/414 come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti le sostanze MCPA o MCPB in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, segnatamente dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni conformi alle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga alla scadenza indicata, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (8) Le esperienze acquisite con le precedenti iscrizioni all'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3600/92 hanno mostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri l'accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia nessun nuovo obbligo agli Stati membri o ai detentori di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che emendano l'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 ottobre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti come sostanze attive MCPA o MCPB entro il 31 ottobre 2006. Entro tale data essi verificano il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I alla suddetta direttiva riguardanti le sostanze MCPA e MCPB, ad eccezione di quelle della parte B sull'iscrizione relativa alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla direttiva di cui sopra, conformemente alle condizioni specificate all'articolo 13 della stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente MCPA o MCPB come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I alla suddetta direttiva riguardante le sostanze MCPA e MCPB. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri:

- a) nel caso di prodotti contenenti MCPA o MCPB come unica sostanza attiva modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2010, o
- b) nel caso di prodotti contenenti MCPA o MCPB come sostanze attive in combinazione con altre modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni speciali
«108	MCPA CAS n. 94-74-6 CIPAC n. 2	acido 4-cloro-o-tolilossiacetico	≥ 930 g/kg	1° maggio 2006	30 aprile 2016	PARTE A Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della sostanza MCPA, segnatamente delle relative appendici I e II formulate il 15 aprile 2005 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone
109	MCPB CAS n. 94-81-5 CIPAC n. 50	acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico	≥ 920 g/kg	1° maggio 2006	30 aprile 2016	PARTE A Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della sostanza MCPB, segnatamente delle relative appendici I e II, formulate il 15 aprile 2005 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

DIRETTIVA 2005/58/CE DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2005****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'elenco delle sostanze attive****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 luglio 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda della Crompton Europe Ltd. diretta a ottenere l'inserimento della sostanza attiva bifenazato nell'allegato I di tale direttiva. La decisione 2002/268/CE della Commissione ⁽²⁾ ha riconosciuto la «completezza» del fascicolo, nel senso che esso poteva essere considerato, in linea di massima, conforme alle disposizioni in tema di dati e di informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Il 6 marzo 2000 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda della Sankyo Company Ltd. diretta a ottenere l'inserimento della sostanza attiva milbemectin nell'allegato I di tale direttiva. La decisione 2000/540/CE della Commissione ⁽³⁾ ha riconosciuto la «completezza» del fascicolo, nel senso che esso poteva essere considerato, in linea di massima, conforme alle disposizioni in tema di dati e di informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri designati come relatori hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione riguardo a tali sostanze, rispettivamente il 3 aprile 2003 (bifenazato) e il 16 giugno 2001 (milbemectin).

(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame è stato portato a termine il 3 giugno 2005 e si è concluso sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul bifenazato e sul milbemectin.

(5) L'esame del bifenazato e del milbemectin non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico delle piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.

(6) Dalle analisi effettuate è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono essere considerati, in linea di massima, compatibili con le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È dunque opportuno inserire il bifenazato e il milbemectin nell'allegato I, in modo che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere rilasciate conformemente alla direttiva.

(7) Fatti salvi gli obblighi posti dalla direttiva 91/414/CEE in materia di iscrizione di una sostanza attiva in allegato I, dopo l'iscrizione, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti bifenazato o milbemectin, con particolare riferimento all'articolo 13 della direttiva stessa. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare in tale periodo le autorizzazioni provvisorie in corso di validità, entro la scadenza di detto periodo, per convertirle in autorizzazioni a pieno titolo, oppure modificarle o revocarle conformemente alla direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, per ciascun prodotto fitosanitario già registrato e per ciascun impiego autorizzato andrebbe stabilito un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8) L'inserimento del bifenazato nell'allegato I è basato sulla presentazione di un fascicolo riguardante l'uso di tale sostanza attiva, come acaricida, esclusivamente sulle piante ornamentali nelle serre. Attualmente altri usi non sono stati adeguatamente supportati da dati da parte del notificante e non tutti i rischi connessi con tali eventuali utilizzi risultano compatibili con i criteri di cui all'allegato VI. Pertanto, gli Stati membri che intendano rilasciare autorizzazioni per altri utilizzi dovrebbero richiedere i dati e le informazioni necessari per provare che tali utilizzi sono compatibili con i criteri della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l'effetto sui consumatori e sull'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 14.

- (9) È dunque opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.
- (10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ed una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 1° giugno 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri riesaminano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari che contengono bifenazato o milbemectin conformemente alla direttiva 91/414/CEE e, ove necessario, essi modificano o revocano tali autorizzazioni. Entro tale data essi devono verificare se sono rispettate le condizioni riportate nell'allegato I della suddetta direttiva, riguardanti tali sostanze attive, ad eccezione delle disposizioni riportate nella parte B dell'allegato sopra citato. Gli Stati membri devono verificare inoltre che il titolare dell'autorizzazione abbia, o possa accedere a, un fascicolo conforme ai

requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva o in associazione con una o più sostanze attive, inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2005, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle disposizioni di cui all'allegato III di tale direttiva. In base a tale valutazione gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

A seguito di tale decisione gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2007;
- b) nel caso di prodotti contenente bifenazato o milbemectin come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 maggio 2007 oppure, entro un termine più esteso stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella:

N.	Nome comune, Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«110	Bifenazato CAS N. 149877-41-8 CIPAC N. 736	Isopropyl 2-(4-methoxybi-phenyl-3-yl)hydrazino-formate	≥ 950 g/kg	1° dicembre 2005	30 novembre 2015	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazato per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazato, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.
111	Milbemectin la milbemectin è una miscela di M.A ₃ e M.A ₄ CAS N. M.A ₃ : 51596-10-2 M.A ₄ : 51596-11-3 CIPAC N. 660	M.A ₃ : (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R, 20R,21R,24S)-21,24- dihydroxy-5',6',11,13,22- pentamethyl-3,7,19-trioxate- tricyclo[1.5.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}] pentacosano-10,14,16,22- tetraene-6-spiro-2'- tetrahydropyran-2-one M.A ₄ : (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R, 20R,21R,24S)-6'-ethyl- 21,24-dihydroxy- 5',11,13,22-tetramethyl- 3,7,19-trioxatetracyclo [1.5.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}] pentacosano-10,14,16,22- tetraene-6-spiro-2'- tetrahydropyran-2-one	≥ 950 g/kg	1° dicembre 2005	30 novembre 2015	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Milbemectin, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.